

Comune di PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

codice Comune 43 035

Copia di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del Reg. Data 29-06-2011

**Oggetto: MODIFICA DELL'ARTICOLO 80, PUNTO 9 DEL REGOLAMENTO
EDILIZIO COMUNALE.**

L'anno duemilaundici, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 21:30, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria
che é stata partecipata ai componenti del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano presenti e assenti:

CRISOSTOMI EMANUELE	P	RIETI NAZZARENO	A
GIUSTINI DANIELA	P	DEZI EZIO	P
BELLEGGIA DANIELA	P	PIZZINI PIETRO	P
GRADOZZI ANACLETO	P	DI GIULIO TONINO	P
NERLA FRANCESCO	P	FRANCAVILLA ANTONELLA	P
ARRA' DANIELA	P	POSA STEFANIA	P
ROSSI FRANCESCO	A		

=====

Assegnati n. 13
In carica n.13

Presenti n. 11
Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. CRISOSTOMI EMANUELE nella sua qualità di SINDACO;

- Assiste il Segretario comunale DR. AZZARITI CATALDO
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

ARRA' DANIELA
DEZI EZIO
DI GIULIO TONINO

- La seduta é Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico avente ad oggetto: "Modifica dell'articolo 80, punto 9 del Regolamento Edilizio Comunale." allegata alla presente deliberazione dalla quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nella predetta proposta di deliberazione che vengono condivisi, di deliberare in merito;

ACQUISITO il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso dal Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per cui non necessita il parere di regolarità contabile;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: << Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali >> e s.m.i.;
- la propria deliberazione n. 47 del 12/09/2000, esecutiva, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 01/07/1996;

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, la medesima ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 11 - Votanti n. 11 - Astenuti n. ==

Voti favorevoli n. 11 - Voti contrari n. ==

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE la proposta del responsabile del Servizio allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Settore Tecnico per l'adozione degli adempimenti di competenza.

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO N. 8 DEL 15/06/2011

OGGETTO: Modifica dell'articolo 80, punto 9 del Regolamento Edilizio Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che l'art. 80 punto 9 del Regolamento Edilizio Comunale risulta essere ad oggi:

Art. 80 - Requisiti relativi all'aerazione e al dimensionamento dei locali

...omississ...

9. Può essere autorizzata un'altezza diversa da quella indicata ai punti precedenti nelle opere di recupero del patrimonio edilizio esistente, sia nel caso che si mantengano altezze già esistenti e sia nel caso di modifiche alle quote originarie dei solai, quando non si proceda ad un incremento del numero dei piani.

CONSIDERATO che per i locali destinati a civile abitazione l'altezza interna deve essere uguale o maggiore a mt 2,70 mentre per i locali destinati a luogo di lavoro, commercio, esercizi con affluenza di pubblico ecc... tale altezza deve essere uguale o maggiore a mt 3,00 (eventualmente derogabile a mt 2,70 previo parere ASUR);

CONSIDERATO che per le piccole attività e imprese a carattere unipersonale (senza dipendenti), caratterizzate dalla disponibilità di limitate superfici e da una modesta affluenza di pubblico, risultano fortemente penalizzate dall'impossibilità di utilizzo di locali esistenti con altezza inferiore a quanto riportato nel punto precedente (in particolar modo risulta di fatto impossibile utilizzare locali esistenti nel centro storico e zone limitrofe ricavati da ex garage o legnaie in quanto generalmente presentano un'altezza inferiore);

CONSIDERATO il Regolamento Edilizio Comunale all'art. 80 punto 9 prevede la possibilità di derogare ai limiti sopra riportati previa approvazione da parte del Consiglio Comunale di una apposita modifica dell'articolo stesso;

CONSIDERATO che per le piccole attività come sopra descritte è possibile autorizzare l'utilizzo di locali aventi altezze pari o superiori a mt 2,50;

VISTA la richiesta del Sindaco rivolta all'ASUR competente per territorio prot. n. 2338 del 27.05.2011 in merito al parere igienico sanitario per la modifica dell'art. 80 punto 9 del REC per autorizzazione di deroghe come di seguito riportato:

Art. 80 - Requisiti relativi all'aerazione e al dimensionamento dei locali

...omississ...

9. Può essere autorizzata un'altezza diversa da quella indicata ai punti precedenti nelle opere di recupero del patrimonio edilizio esistente, sia nel caso che si mantenga altezze già esistenti e sia nel caso di modifiche alle quote originarie dei solai, quando non si proceda ad un incremento del numero dei piani. Questa altezza non deve mai essere inferiore a m. 2,50 e viene consentita in ambienti con superficie massima di 40 mq. Nei locali a copertura inclinata può essere autorizzata un'altezza media di m. 2,50 con un'altezza minima di m. 2,00. Nei disimpegni, piccoli bagni e negli antibagni degli edifici con destinazione residenziale e non residenziale, negli spogliatoi, negli spazi destinati al disimpegno ed alla circolazione orizzontale e verticale l'altezza minima non deve mai essere inferiore a m. 2,00. Tale possibilità sarà valutata di volta in volta in funzione degli altri parametri di abitabilità (cubatura, illuminazione, areazione, destinazione d'uso).

I limiti sopra indicati si applicano **esclusivamente** nei luoghi di lavoro in cui sono insediate piccole imprese a carattere unipersonale (senza dipendenti) in cui è prevista una modesta affluenza di pubblico; occorre comunque in questo caso il

parere igienico sanitario dell'ASUR competente.

VISTO il parere favorevole dell'ASUR n. 9 prot. n. 18736 del 30.05.2011 per la modifica del REC come sopra riportato;

RITENUTO ragionevole e sostenibile la modifica del REC anche per favorire l'insediamento di nuove piccole attività;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ACQUISITO il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso dal Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

P R O P O N E

1. DI RECEPIRE quale parte integrante e sostanziale del presente atto la narrativa che precede;
 2. DI MODIFICARE l'art. 80 punto 9 del Regolamento Edilizio Comunale come di seguito indicato:
-

Art. 80 - Requisiti relativi all'aerazione e al dimensionamento dei locali

...omississ...

9. Può essere autorizzata un'altezza diversa da quella indicata ai punti precedenti nelle opere di recupero del patrimonio edilizio esistente, sia nel caso che si mantenga altezze già esistenti e sia nel caso di modifiche alle quote originarie dei solai, quando non si proceda ad un incremento del numero dei piani. Questa altezza non deve mai essere inferiore a m. 2,50 e viene consentita in ambienti con superficie massima di 40 mq. Nei locali a copertura inclinata può essere autorizzata un'altezza media di m. 2,50 con un'altezza minima di m. 2,00. Nei disimpegni, piccoli bagni e negli antibagni degli edifici con destinazione residenziale e non residenziale, negli spogliatoi, negli spazi destinati al disimpegno ed alla circolazione orizzontale e verticale l'altezza minima non deve mai essere inferiore a m. 2,00. Tale possibilità sarà valutata di volta in volta in funzione degli altri parametri di abitabilità (cubatura, illuminazione, areazione, destinazione d'uso).

I limiti sopra indicati si applicano **esclusivamente** nei luoghi di lavoro in cui sono insediate piccole imprese a carattere unipersonale (senza dipendenti) in cui è prevista una modesta affluenza di pubblico; occorre comunque in questo caso il parere igienico sanitario dell'ASUR competente.

3. DI TRASMETTERE al Responsabile del Servizio Tecnico il presente atto per la sua immediata applicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Marco Cruciani

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.

IL SEGRETARIO

F.to DR. AZZARITI CATALDO

IL PRESIDENTE

F.to CRISOSTOMI EMANUELE

E' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO

DR. AZZARITI CATALDO

li, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. _____

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____.

IL SEGRETARIO

F.to DR. AZZARITI CATALDO

li, _____

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TUEL 267/2000.

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL 267/2000.

IL SEGRETARIO

DR. AZZARITI CATALDO

li, _____

